

Legge regionale 7 luglio 2022, n. 24

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione consorzio costa degli dei).

(BURC n. 130 del 7 luglio 2022)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 2 e 7 della l.r. 21/2020)

1. La [legge regionale 19 novembre 2020, n. 21](#) (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è così modificata:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "", adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali", sono sostituite dalle seguenti: "è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4";
 - b) l'articolo 7 è abrogato.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2020)

1. L'articolo 4 della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 21](#) (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Assemblea)

1. L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati di cui all'articolo 1, nella persona del sindaco, o di suo delegato, e di due consiglieri, indicati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. Le nomine sono effettuate dai rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre 2022.
2. La prima assemblea del Consorzio, convocata in via straordinaria, entro il 31 dicembre 2022, dal sindaco, o suo delegato, del comune con il maggior numero di abitanti, è dedicata all'approvazione dello statuto del Consorzio.
3. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 1 e approva lo statuto del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.